

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

Presidenza del Presidente BOMPIANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

##### (Seguito della discussione e rinvio)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE .....  | Pag. 1, 3, 8 e <i>passim</i> |
| CALI (PCI) .....  | 3, 4, 5 e <i>passim</i>      |
| CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità ..... | 3, 10                        |
| COMASTRI (PCI) .....                                      | 5                            |
| MURATORE (PSI), relatore alla Commissione ...             | 1, 3, 9 e <i>passim</i>      |
| RANALLI (PCI) .....                                       | 3                            |
| SELLITTI (PSI) .....                                      | 4, 5, 10                     |
| SIGNORELLI (MSI-DN) .....                                 | 7                            |

*I lavori hanno inizio alle ore 10,30.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 5 febbraio abbiamo accantonato gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, sospendendo poi la discussione in sede di esame dell'articolo 7, data l'ora tarda e in attesa di un ulteriore approfondimento degli aspetti non sanitari.

Prego il relatore, senatore Muratore, di informare la Commissione sullo stato dei lavori.

MURATORE, relatore alla Commissione. Informo la Commissione che il comitato ristretto ha ultimato ieri pomeriggio i suoi lavori elaborando un nuovo testo, con la partecipazione di tutti i Gruppi. Gli articoli sono stati emendati e migliorati tenendo presenti le due direttive comunitarie del 1981 e del 1985. Non si è trovato l'accordo sugli articoli 6, 7 e 8, che mi pare costituiscano il centro della questione e che riguardano l'utilizzo delle carni provenienti da animali che siano stati

trattati con determinate sostanze per uso terapeutico.

Sappiamo che il provvedimento fa divieto del loro utilizzo in maniera categorica, ed era questo uno degli elementi che in Commissione si era dibattuto.

La stessa Commissione agricoltura aveva, con il suo parere, messo in evidenza che non vi era una legislazione omogenea, poichè in altri paesi d'Europa veniva consentito l'utilizzo di alcune sostanze che nel nostro paese non lo sono. Questo metteva gli allevatori, ma anche i consumatori, nella condizione di non essere garantiti dalla direttiva del 1981, per cui si auspicava una seconda direttiva, che puntualmente è arrivata nel dicembre 1985.

Il problema è legato al fatto che per uso terapeutico è consentito l'impiego di alcune sostanze e che gli animali così trattati non possono essere avviati alla macellazione se non dopo un periodo di sospensione: ciò per garantire che non vi siano residui di sorta nelle carni degli animali trattati. Mentre il comitato ristretto si è trovato d'accordo su tutto l'articolato, resta ancora una riserva da parte del Governo per quanto riguarda le ammende e le pene pecuniarie, poichè esso deve effettuare alcune verifiche presso il Ministero di grazia e giustizia per accertare se sono compatibili con le ammende e le sanzioni amministrative previste da altri provvedimenti che riguardano il divieto di uso di sostanze negli alimenti, per la conservazione o per altri motivi.

Il comitato ristretto è dell'avviso unanime che la pena pecuniaria debba essere la più dura possibile, perché deve tendere a scoraggiare qualunque tipo di utilizzo di queste sostanze negli animali da ingrasso. Comunque la garanzia viene data, per l'utilizzo a scopo terapeutico, da una serie di atti che devono essere compiuti sia da parte dei veterinari sia da parte dei produttori di queste sostanze, che sono obbligati a tenere dei registri. Quindi la commercializzazione non è affidata in maniera semplicistica alle farmacie o ai produttori, ma deve essere sottoposta a un controllo tale da non consentire l'impiego di queste sostanze se non sotto diretta responsabilità del veterinario.

Il problema resta legato agli articoli 6, 7 e 8. Con l'articolo 6, mentre si proibisce in maniera categorica l'uso di carni trattate con queste sostanze, si fanno salve le disposizioni di cui all'articolo 8 che riguarda le carni trattate per uso terapeutico; anche in questo caso, però, devono esserci tutte quelle garanzie di cui ho detto prima. Lo stesso dicasi per gli articoli 7 e 8.

La sottocommissione ha compiuto il suo lavoro nel corso di varie sedute, con la partecipazione di tutti i colleghi, che ringrazio per il contributo sia di carattere politico che di carattere tecnico che è stato dato per la redazione di questo testo; purtroppo, però, rimane questa grande diversità di opinioni per quanto attiene l'utilizzo delle carni provenienti da animali trattati.

Poichè c'è la garanzia sul piano sanitario che non si arreca nocimento alla salute (nel qual caso si dovrebbe vietare l'uso delle carni di questi animali), poichè c'è un problema di carattere economico che riguarda le aziende e gli allevatori e poichè vi sono anche motivi di carattere politico che riguardano la stessa Comunità (considerato che uno dei motivi di remora era dato dalla mancanza di omogeneizzazione in sede comunitaria e con la seconda direttiva abbiamo avuto la garanzia che negli altri paesi non saranno usati animali trattati se non a scopo terapeutico), mi sembra eccessivo non consentire l'utilizzo delle carni trattate.

Tra l'altro, anche nella condizione ottimale vi sono sempre nelle vaccherie esigenze di interventi per ripristinare «calori» e per determinare la cura dei «corpi lutei» almeno una volta nella vita di una fattrice con una sostanza di questo tipo. Potremmo perciò avere il caso di un soggetto che sia trattato nei primi anni di vita, a due anni, cioè nello stato iniziale dell'attività riproduttrice, che magari dovrà essere abbattuto dopo anni ma non potrà esserlo perchè è stato trattato una sola volta con uno di questi prodotti, e quindi non potrà essere utilizzato. Ci sembra eccessivo tutto questo, anche sul piano economico, dal momento che sul piano sanitario non ci sono problemi.

Non parlo sulla scorta della mia esperienza, perchè sono anni che non esercito più la

professione di veterinario, ma le mie osservazioni sono frutto di indagini, di colloqui avuti in più circostanze con responsabili del servizio veterinario, oltre che sul piano pratico anche su quello scientifico e delle tecniche dell'accertamento di eventuali infrazioni a questi provvedimenti. Fra l'altro il testo è stato emendato in modo da garantirci non solo nei riguardi dei paesi della Comunità, ma anche nei confronti dei paesi terzi, che se non si saranno adeguati, a partire dal 1988, a questa direttiva non potranno più vendere carni nel nostro paese.

Questo è, in sintesi, il risultato del nostro lavoro in sede di comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatore Muratore, per averci riassunto i termini di tale lavoro.

Ora, mi sembra che siano tre gli aspetti di rilievo in questo disegno di legge. Vi è il problema degli articoli 3, 4 e 5 (quelli relativi all'ammontare delle multe ed ammende) sui quali vi sono delle riserve da parte del Governo. Naturalmente, se il Governo potrà sciogliere dette riserve forse saremo in grado di procedere su questo punto. Poi vi è il problema degli articoli 6, 7 e 8, che sono quelli del contenzioso vero e proprio fra le varie parti politiche; e in particolare gli articoli 6 e 7 per i quali il Governo chiede il ripristino del testo originario. Il terzo aspetto riguarda la restante parte del disegno di legge, dall'articolo 9 in poi, per la quale mi risulta che non vi sono problemi per la approvazione.

Innanzitutto, desidero chiedere al Sottosegretario se il Governo è già in grado di sciogliere le riserve per gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'ammontare delle multe ed ammende.

**CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità.** Sono ancora in corso dei contatti e delle verifiche con il Ministero di grazia e giustizia, che speriamo di concludere presto. Purtroppo stamattina non sono ancora in grado di riferire qualcosa a questo proposito.

**PRESIDENTE.** Quindi, ritengo opportuno per il momento accantonare gli articoli 3, 4 e 5 fino a che non avremo queste delucidazioni; come pure è forse opportuno accantonare

gli articoli 6, 7 e 8 e passare all'esame dei successivi articoli.

**CALÌ.** Signor Presidente, reputo invece opportuno affrontare la discussione dei punti controversi del disegno di legge per i quali non è stato raggiunto un accordo in sede di comitato ristretto.

**MURATORE, relatore alla Commissione.** Io sono favorevole ad entrambe le soluzioni. Ma se il Presidente ritiene di dover iniziare l'esame dall'articolo 9, accantonando gli altri articoli, forse sarà bene procedere come da lui suggerito.

**RANALLI.** Signor Presidente, poichè gli articoli sono fra loro collegati, credo che la soluzione proposta dal senatore Calì, cioè quella di dirimere innanzi tutto la questione più controversa, sia la più opportuna.

**MURATORE, relatore alla Commissione.** Questo è vero, ogni articolo è legato agli altri, non esiste una loro autonomia.

**PRESIDENTE.** Tenuto conto delle vostre osservazioni, passiamo allora all'esame ed alla votazione dell'articolo 1 nel testo proposto dal comitato ristretto, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

«Le norme di cui alla presente legge sono emanate in attuazione delle direttive n. 81/602/CEE e 85/649, adottate rispettivamente in data 31 luglio 1981 e in data 31 dicembre 1985».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2 è stato approvato nella seduta del 26 febbraio 1986.

Poichè per gli articoli 3, 4 e 5 siamo in attesa che il Governo sciolga le riserve, passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo originario

proposto dal Governo e per il cui ripristino si è espresso favorevolmente anche il relatore.

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

È vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana, provenienti da animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8.

Le carni e i prodotti a base di carne di cui al precedente primo comma, al di fuori dei casi previsti al successivo articolo 8, possono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce modalità e limiti delle utilizzazioni.

I contravventori sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

CALÌ. Signor Presidente, il senatore Muratore ha sintetizzato in maniera efficace l'andamento della discussione in sede di comitato ristretto. In realtà, il punto del dissenso è costituito dal secondo comma dell'articolo 6. Infatti tale comma, nel testo proposto dalla sottocommissione, recita: «Le carni ed i prodotti a base di carne trattati nei casi e come previsto dal successivo articolo 8 debbono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano». Noi abbiamo discusso a lungo ed abbiamo manifestato la nostra opposizione al testo del Governo perchè riteniamo che a questo riguardo sia in netta contraddizione con lo spirito di tutto il disegno di legge. Mi dispiace per i colleghi che erano presenti alla discussione in comitato ristretto e che mi sentiranno affermare le stesse cose, d'altronde non posso inventarne di nuove.

Desidero leggervi una parte della relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, naturalmente mi soffermerò solo sui

punti più caratterizzanti: «Il provvedimento si è reso necessario per conseguire una maggiore tutela della salute del consumatore, per il quale costituiscono serio pericolo i residui lasciati nelle carni da talune sostanze ad azione tireostatica e ad azione estrogena, androgena e gestagena». In un altro punto si afferma: «Si evidenzia nella direttiva che un orientamento abbastanza convinto e unitario si è formato nella Comunità circa la necessità che — essendo l'uso degli ormoni in zootecnia una pratica pericolosa quando non nociva — esso debba essere vietato. Si è così avallata a livello europeo la "linea severa" del legislatore italiano, che già dal 1961 con la legge n. 4 aveva sancito un divieto generale e assoluto per le suddette sostanze». Quindi mi pare evidente che tutto questo recepisca interamente non soltanto la direttiva della CEE, ma tutto il movimento di opinione al quale si è assistito in tutta Europa e non soltanto in Italia. Questo concetto, che noi condividiamo, è poi in contraddizione con l'articolo 6, perchè se è vero che gli ormoni sono nocivi e pericolosi non si capisce perchè non sia altrettanto nocivo e pericoloso il trattamento terapeutico degli animali con queste sostanze. Allora delle due l'una: o è inesatto il concetto espresso nella relazione, e in tal caso va modificato; o è corretto, e allora in quest'ultimo caso bisogna spiegare per quale motivo non è più pericolosa l'ingestione di carni provenienti da animali trattati con queste sostanze, sia pure a scopo terapeutico. A questa osservazione ci è stato obiettato — lo ha ripetuto poco fa anche il senatore Muratore — che per quanto riguarda gli animali trattati con ormoni a scopo terapeutico vi è la garanzia, sul piano sanitario, che la carne proveniente da questi animali non è nociva. A questo punto non mi spiego come mai è nociva solo la carne di animali destinati all'ingrasso dato che in questo caso si potrebbe rispettare il tempo necessario (credo due o tre mesi) perchè le sostanze ormonali siano eliminate dall'organismo prima che gli animali vengano sacrificati.

SELLITTI. Si tratta di due finalità diverse, che potrebbero anche essere incompatibili dal punto di vista giuridico; ma nel primo

caso il trattamento è giustificato dall'uso terapeutico che si fa di queste sostanze, mentre nel secondo caso no.

CALÌ. La sua osservazione, senatore Sellitti è giusta, ma non ho ancora completato il discorso. Noi non ci opponiamo all'uso degli ormoni a scopo terapeutico, ma ci opponiamo al fatto che la carne di questi animali vada al consumo umano.

SELLITTI. Quando si somministra un farmaco a scopo terapeutico si presume che vi sia una patologia; se invece si somministra il farmaco ad un organismo sano, si può far insorgere una patologia. Nel primo caso si determina una normale funzionalità degli organi, mentre in un organismo normale si può creare una alterazione.

CALÌ. Siamo d'accordo sulla necessità di somministrare ormoni per ragioni terapeutiche.

SELLITTI. Occorre normalizzare la funzionalità degli organi con la somministrazione di questi farmaci, che — ripeto — se vengono somministrati ad animali sani possono determinare patologie.

CALÌ. Il senatore Muratore ha detto poco fa che un animale trattato con ormoni, anche quando la somministrazione viene sospesa due o tre mesi prima della soppressione, dell'animale stesso, presenta residui nel proprio organismo.

SELLITTI. Il collega Muratore si riferiva ad un animale trattato per cause patologiche.

CALÌ. Senatore Sellitti, il metabolismo degli ormoni è lo stesso, e per gli animali sani e per gli animali malati. Il problema è un altro: si parla di destinare ad uso alimentare la carne di animali trattati con ormoni. Se si sostiene che, quando gli ormoni vengono iniettati per uso terapeutico, la carne dell'animale può essere data all'uomo, per quale motivo la carne degli animali per l'ingrasso non è più somministrabile? Secondo me, il problema della somministrazione di ormoni a scopo te-

rapeutico non è inerente al disegno di legge che stiamo discutendo. Noi non ci opponiamo alla somministrazione di ormoni per uso terapeutico, anche se potremmo farlo; infatti la direttiva n. 649 della Comunità economica europea del dicembre 1985 afferma a questo riguardo che in deroga all'articolo 2 della direttiva CEE 81/602 gli Stati membri «possono» autorizzare la somministrazione agli animali da azienda di sostanze ormonali come l'estradiolo, il testosterone, il progesterone e derivati. Noi potremmo anche non autorizzare tale somministrazione, date le perplessità che alcuni di noi hanno manifestato. Perché sosteniamo questa tesi? Per il semplice fatto che questo potrebbe rappresentare un *escamotage* per trattare gli animali con ormoni, giustificandolo con l'esistenza di disturbi al ciclo estrale. Chi può controllare se l'animale che proviene da Parigi o da Copenaghen soffriva realmente di disturbi al ciclo estrale prima del trattamento?

Per questi motivi noi proponiamo di emendare il secondo comma dell'articolo 6, stabilendo che le carni ed i prodotti a base di carne di cui al primo comma dello stesso articolo 6, ossia trattati con ormoni, devono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano. Non bisogna stabilire la distruzione di quella carne, ma vietare l'uso della stessa per l'alimentazione umana: la si può ad esempio impiegare per i prodotti destinati all'alimentazione dei cani e dei gatti. Certo, senatore Muratore, si produce sicuramente un danno per l'agricoltore, ma a mio avviso, come Commissione igiene e sanità del Senato, ci dobbiamo preoccupare soprattutto della salute dell'uomo. Se in futuro si accerterà che questi ormoni non sono pericolosi, allora si potrà modificare tutta la prima parte del disegno di legge. Chiediamo pertanto maggiori informazioni al Governo, non avendo obiezioni di principio.

COMASTRI. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto ha detto molto chiaramente il collega Calì.

Innanzitutto, vorrei osservare che forse il senatore Sellitti, non avendo partecipato al dibattito in sede di sottocomitato, non conosce con chiarezza il significato dell'espressio-

ne «a scopo terapeutico». In effetti l'espressione sembra che si riferisca solo ed esclusivamente agli animali malati: ma così non è. Per scopo terapeutico la direttiva comunitaria non individua solo interventi da effettuare su animali malati, ma anche interventi da effettuare su animali sani. Infatti, la direttiva CEE 85/649 stabilisce che, in deroga all'articolo 2 della direttiva CEE 81/602, gli Stati membri possono autorizzare che agli animali da azienda siano somministrate sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena per curare un disturbo della fertilità constatato — previo esame dell'animale — da un veterinario. La sincronizzazione del ciclo estrale è una necessità dell'azienda che non si riferisce quindi alla patologia dell'animale, ma alla volontà dell'allevatore il quale, per esigenze aziendali, può voler programmare la nascita dei vitelli in una determinata epoca o interrompere una gestazione indesiderata; il miglioramento della fertilità, la preparazione di donatori e di ricettrici per l'impianto di embrioni costituiscono altri casi che non riguardano la patologia. D'altra parte noi non solleviamo obiezioni se gli animali malati vengono trattati a scopo terapeutico; ma il disegno di legge non riguarda soltanto questi ultimi.

Detto questo, vorrei ancora sottolineare che la direttiva comunitaria a nostro avviso adegua a livello europeo una legislazione che, non nel nostro paese, ma in altri paesi della Comunità, era molto diversa e più permissiva della nostra; questo determinava conseguenze negative sia sul piano economico, per quello che riguardava gli allevatori, sia sul piano sanitario e merceologico, per quello che riguardava i consumatori. La nostra legislazione però era già sufficientemente adeguata; quindi, aver recepito la direttiva, con gli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge in esame, costituisce in un certo senso un arretramento. Infatti, la legge n. 4 del 1961, integrata successivamente da circolari del Ministero, stabiliva all'articolo 2 in maniera molto chiara: «È vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, so-

stanze estrogene naturali o di sintesi». Questa legge si riferiva soltanto a sostanze estrogene, senza fare riferimento ad altre sostanze ormonali; ed essa fu integrata da una circolare ministeriale che vietava l'utilizzo di carni derivanti da animali trattati con sostanze ormonali diverse dagli estrogeni.

Quindi, la legislazione esistente in precedenza era estremamente severa e non ipotizzava alcuna distinzione; se il legislatore d'allora aveva disposto queste norme, l'aveva fatto tenendo conto delle reali esigenze dei destinatari di questi prodotti, cioè dei consumatori. Inoltre credo che la legislazione fosse anche volta a tutelare gli interessi dei grandi allevatori onesti, che magari non hanno mai utilizzato queste sostanze in maniera surrettizia sostenendo che si trattava di intervenire su casi patologici, e garantiva soprattutto i piccoli produttori, dato che questo tipo di intervento di carattere terapeutico viene effettuato anche oggi non solo nelle grosse stalle, ma anche e soprattutto nelle cosiddette «stalle di porto», cioè quelle stalle tenute da commercianti, che allevatori non sono, che importano piccoli vitelli, li mantengono con mangimi artificiali, e non naturali, e li trattano con queste sostanze, anche se la cosa non sarebbe permessa, per poi immetterli sul mercato.

Vi è quindi un arretramento rispetto alla legge n. 4 del 1961; non c'è alcuna garanzia per i piccoli allevatori, ma soprattutto credo non ci sia garanzia per il consumatore, che andrà a comprare in maniera indiscriminata carni che non sa se derivano da animali non trattati, trattati abusivamente, o trattati in maniera parzialmente legale, per migliorare la loro fertilità.

Credo che dobbiamo tener conto di queste esigenze; quindi, siccome l'argomento non è di poco conto in quanto riguarda tutti i cittadini, esclusi i pochi vegetariani esistenti nel nostro paese, e interessa allevatori grandi e piccoli, ritengo che una meditazione più approfondita sia necessaria prima di andare a stabilire con legge che queste sostanze possono essere somministrate agli animali, e questo sarebbe il meno, ma indirettamente anche all'uomo. Forse sarebbe il caso di sentire un po' il «polso del paese» in maniera più

consistente. Potrebbe essere utile — secondo me — ipotizzare anche delle vere e proprie consultazioni.

Si è detto che ci sarebbe un grosso danno per i produttori agricoli; ieri mi sono permesso di contestare questi dati (mi scuso per la lunghezza del mio intervento, signor Presidente, ma mi riprometto di non parlare più). I cosiddetti animali riproduttori, cioè le vacche, tanto per fare un esempio molto concreto, restano in produzione per dieci anni; in questi anni producono diversi quintali di latte e, come minimo, sette unità di prole. Trascorsi dieci anni, molti di questi animali non sono più, indipendentemente dal trattamento, commerciabili, perchè la «bruna», ad esempio, credo non sia neanche più utilizzabile per fare bottoni, perchè è evidente che l'allevatore sprema questi animali fino al massimo, ed essi rappresentano il 5 per cento della produzione complessiva dell'azienda. Quindi, il danno che ne deriverebbe per il produttore deve essere riferito al 5 per cento della sua produzione di carne, mentre nessun danno ci sarebbe per quanto riguarda la produzione di latte: basta fare i conti e questa percentuale salta fuori molto chiaramente!

Noi non sosteniamo che questi animali debbano essere distrutti, in quanto essi — come sosteneva ieri il funzionario del Ministero della sanità — hanno un valore commerciale: si dice che questa carne viene venduta al massimo a 2.000 lire al chilo al commerciante che l'acquista, ma io non ho mai visto in una macelleria carne che costa 2.000 lire al chilo; quindi viene rivenduta allo stesso prezzo delle altre carni!

Bisogna perciò individuare meccanismi che garantiscano il consumatore in maniera veramente concreta; questa carne non deve essere buttata, ma può invece essere utilizzata per tutto un altro settore dell'industria che non è inconsistente, in quanto l'alimentazione dei piccoli animali domestici, cani o gatti che siano, oggi è molto diffusa e queste carni avrebbero un loro mercato.

Quindi, signor Presidente, noi insistiamo su questa nostra richiesta: riteniamo opportuno che si vada immediatamente al recepimento di una direttiva che garantisca però effettivamente i produttori e, soprattutto, i

consumatori. Per tale motivo, riterremo opportuno sentire su questo argomento il parere delle associazioni dei produttori, delle associazioni cooperative, delle associazioni dei piccoli industriali e soprattutto delle associazioni dei consumatori, perchè credo che il loro parere potrebbe essere per noi chiarificatore prima di assumere posizioni definitive.

SIGNORELLI. Signor Presidente, non voglio complicare molto le cose perchè intendo attenermi a quelli che sono i dati scientifici e merceologici. Per quanto attiene agli aspetti sanitari, ritengo che essi siano certamente prevalenti sugli altri, in quanto rischiano di diventare anche aspetti economici se non si fa bene attenzione a ciò che si introduce con una normativa che ha comunque elementi politici attinenti ad un riferimento comunitario che in fondo stavamo aspettando. Dibattevamo infatti fra difficoltà enormi per le quali non potevamo assumere decisioni, in quanto la precedente direttiva era molto incompleta e consentiva non solo l'uso di queste sostanze ormoniche, ma molto peggio; ora questo campo è stato sgombrato e abbiamo avuto una omogeneizzazione aggiornata su quelli che devono essere i comportamenti degli allevatori per il bestiame da azienda, che naturalmente è molto composito. È evidente che non stiamo trattando di polli, conigli o roba del genere, ma degli allevamenti bovini e quindi stiamo discutendo in un contesto che ha creato, crea e creerà grossi dissensi, in quanto si parla sia di carni, sia di prodotti caseari, di latte, eccetera. Personalmente, non mi «straccerei le vesti» sulla situazione sanitaria, in quanto penso che si possa procedere con tranquillità, senza perdere tanto tempo; credo che — come abbiamo detto anche in sede di comitato ristretto — sarebbe sufficiente prevedere che queste carni vengano immesse sul mercato per usi diversi, senza dover perdere altro tempo per fare indagini, in quanto le assicurazioni che tali indagini potrebbero darci potrebbero provenire invece da questa semplice «deviazione» dell'uso di queste carni che, essendo pagate 2.000 lire al chilo a peso vivo, garantirebbero comunque una quota di rimonta che

consentirebbe all'allevatore di non perdere proprio tutto.

Procedere rapidamente con l'approvazione del disegno di legge consentirebbe di mettere subito ordine a tutta la materia; abbiamo tanto richiesto che la CEE si aggiornasse e, adesso che lo ha fatto, dovremmo essere capaci di arrivare rapidamente alla conclusione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, affinché tragga le conclusioni da questo dibattito, vorrei ricordare alla Commissione che quando affrontammo l'esame iniziale di questo provvedimento, prima di accantonarlo momentaneamente in attesa dell'emanazione della direttiva CEE, acquisimmo anche agli atti della Commissione il parere dell'Istituto superiore della sanità che già poneva a fuoco tutti questi problemi. Tutti i medici presenti in Commissione sanno benissimo che il problema della chiarificazione di un farmaco dall'organismo è in funzione del tempo trascorso dal momento della sua somministrazione, delle caratteristiche di biodisponibilità (cioè le capacità intrinseche della molecola di essere eliminata). Dipende molto dalla forma di somministrazione, perchè, se io somministro una sostanza per via orale o per via intramuscolare in una soluzione a rapido assorbimento e chiarificazione, immediatamente i sistemi enzimatici chiarificanti vengono a coniugare questa sostanza (soprattutto gli estrogeni, gli androgeni e anche gli stilbenici) allontanandola con tempi di chiarificazione abbastanza rapidi. Viceversa con l'innesto, la sospensione di macrocristalli o addirittura di capsule al silicone, che rilasciano lentamente nel tempo sostanze ormonali, si può avere la presenza nell'organismo di quantità subliminali di ormoni per mesi e mesi. Il problema, se lo vogliamo affrontare in termini sanitari, è tutto qui.

È chiaro che una normativa di questo tipo dovrebbe tener conto anche delle modalità di somministrazione, se vuole essere corretta nel senso della protezione sanitaria. Voglio soprattutto insistere sul fatto che dobbiamo dare un apporto culturale, scientifico e legislativo tale da garantire la sicurezza sanitaria nei confronti della popolazione; questo è

il primo nostro dovere tenendo presenti anche altri elementi che sono inerenti al problema degli allevamenti, quindi la parte economica, merceologica e così via.

Non so se si possa in qualche modo rivedere questo articolo; io proporrei una mediazione cercando di fare un collegamento fra l'articolo 6 e l'articolo 8, perchè secondo me rimangono ancora delle ambiguità. Mentre l'articolo 6 è di origine generale, l'articolo 8 in fondo, con le disposizioni di cui al penultimo comma, consente anche l'uso sotto forma commestibile di queste carni per consumo umano. Si potrebbe forse dire: «È vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana, provenienti da animali da azienda ai quali, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 8, siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze...». Resta così chiaro che questo articolo 6 vieta l'uso per consumo umano delle carni trattate con queste sostanze per una nutrizione forzata, ai fini dell'allevamento; quindi non ha niente a che vedere con il trattamento terapeutico, di patologie o anche di stati fisiologici che comunque devono essere sincronizzati, ma non richiedono somministrazioni di lunga durata di estrogeni e stilbenici a lento smaltimento. Separando meglio il contenuto dell'articolo 6 e dell'articolo 8 si potrebbe uscire da questa *impasse*.

Se si ammette l'utilizzo delle carni di cui all'articolo 8, sia pure trattate per scopo terapeutico, in quanto c'è la garanzia che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per ogni singola specialità medicinale e che quindi le carni stesse siano completamente chiarificate dalle sostanze ormonali, ragioni di coerenza interna dell'articolo 6 esigerebbero l'uso della parola «debbono» anzichè «possono». Faccio inoltre presente che una cosa è trattare di androgeni, estrogeni o progestinici, perchè questi si ritrovano anche normalmente e fisiologicamente nell'uomo e nelle donne ed è quindi un problema di quantità e somministrazione continua, altra cosa è trattare di sostanze stilbeniche e tireostatiche che sono sicuramente più lesive: soprattutto gli stilbenici hanno una forte incidenza sulla



salute umana anche a distanza di molti anni. Quindi è chiaro che per queste ultime due sostanze dovremo essere tassativi.

Il punto che mi sembra più pericoloso, caso mai, non riguarda solo l'uso delle carni dopo la macellazione ma il fatto che estrogeni, androgeni e altre sostanze passano nel latte. Allora il problema è un altro e cioè se sia ammissibile in linea di principio vendere latte proveniente da animali trattati con estrogeni. Se vogliamo essere coerenti dobbiamo ammettere che c'è questo problema e non semplicemente quello della carne macellata per la quale, se passano tre o quattro mesi dalla cessazione del trattamento, starei tranquillo nel senso che le sostanze si sono già chiarificate. Abbiamo forse maggiore protezione di ordine legislativo sul problema delle carni di quanta ne abbiamo sul latte o altri secreti utilizzati da questi animali.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Debbo una risposta al collega Calì a proposito della relazione introduttiva al disegno di legge. Credo che sia valido dire preliminarmente che l'uso di queste sostanze è nocivo per cui deve essere assolutamente vietato l'utilizzo per gli animali da ingrasso come pratica permanente. Intanto bisognerebbe sottoporre tutti gli animali ad analisi particolari, perchè il discorso diventerebbe generalizzato se usato in termini di allevamento autorizzato. Quindi è giusto dire che anche residui minimi possono determinare fatti gravi per la salute umana: e partendo da queste premesse non sarebbe giusto che mentre si vieta l'uso di queste sostanze per l'allevamento, lo si ammette per uso terapeutico. Si potrebbe forse proporre di abbattere le vacche che non producono vitelli eliminando di conseguenza l'esigenza dell'intervento terapeutico, ma questo mi pare che non sia possibile assolutamente sul piano generale e non mi pare neppure un'ipotesi credibile.

Sul piano scientifico (voi lo sapete perchè siete illustri medici, e fra l'altro l'ha detto anche il presidente Bompiani), così come è emerso ieri in sede di discussione, quando il funzionario del Ministero della sanità ha detto che il problema diventerebbe più grave per il latte piuttosto che per la carne, credo

che, adottando la dizione «non devono essere avviati alla macellazione prima che sia trascorso il tempo di sospensione», avremmo la garanzia che nulla resterebbe nei soggetti, trattandosi di pratiche terapeutiche di durata limitata. Non vedo perchè dobbiamo porci delle preoccupazioni quando voi stessi ammettete che le sostanze, una volta eliminate, non creano altri problemi. Abbiamo detto che le sostanze sono vincolate ad una serie di controlli e che tutte le prescrizioni sono previste in maniera da dare la massima garanzia.

Del resto, senatore Comastri, è indubbio che il provvedimento sia innovativo rispetto alla legge del 1961, l'ho anche affermato nella mia relazione introduttiva. Tale innovazione consiste soprattutto nella possibilità di permettere l'impiego di sostanze ormonali, che non siano però nè stilbeniche nè tireostatiche, solo per uso terapeutico. Si tratta di corrispondere in questo modo a finalità prettamente zootecniche ed andare incontro alle richieste che in questo senso da tempo venivano da parte di allevatori e degli stessi tecnici del Ministero della sanità. Questi, infatti, ritengono che le norme vigenti costituiscano un limite per la produzione animale, con una conseguente minore produzione rispetto agli altri paesi della Comunità europea, dove invece queste norme così restrittive non esistono.

Spero che il Presidente sia in grado di farci giungere ad un accordo sugli articoli 6, 7 e 8. Qui però mi sembra che il problema sia posto in termini molto precisi.

Per quanto riguarda l'articolo 6 sono favorevole alla proposta del Governo, cioè di ripristinare il testo originario.

CALÌ. Signor Presidente, desidero prendere la parola perchè dalla discussione sono emerse nuove perplessità e nuovi dati. Ieri il dottor Mattioli, funzionario del Ministero della sanità, ha affermato che gli animali destinati all'ingrasso vengono trattati con ormoni solo nel periodo della crescita ponderale e non fino al momento della macellazione: cioè solo per i primi tre o quattro mesi. Da qui devo dedurre che nel momento in cui l'animale è pronto per essere macellato (cioè

quando l'animale ha superato ormai da mesi il periodo della crescita ponderale) non presenta più residui ormonali.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Ciò non è esatto, perchè l'animale assume tali sostanze fino all'ultimo stadio dell'ingrasso.

CALÌ. In questo caso allora si commette una frode, perchè il dottor Mattioli ha detto chiaramente che oltre un certo stadio della crescita la somministrazione di tali sostanze non è più di alcuna utilità.

Mi convinco sempre di più della necessità di svolgere una indagine conoscitiva per ascoltare gli esperti in questo settore.

Questa mattina il presidente Bompiani ha fatto presente che tali sostanze possono trovarsi nel latte, quindi a maggior ragione occorrerebbe evitare gli estrogeni durante il ciclo estrale. Se si somministrano queste sostanze dopo che l'animale ha partorito è chiaro che le ritroveremo anche nel latte. Dunque, a maggior ragione è necessario istituire un divieto per l'impiego di queste sostanze.

SELLITTI. Devo farle presente, senatore Calì, che il vitellino che assume quel latte non trattiene tali sostanze più di qualche giorno, quindi non vi è pericolo nè per noi nè per il piccolo vitello.

CALÌ. Certo, mi preoccupa anche per il vitellino, però la mia preoccupazione maggiore è che, data l'alta mortalità neonatale tra i bovini (addirittura arriva al 30 per cento), ciò stia a significare che le vacche che perdono il piccolo continueranno a produrre latte che poi sarà destinato al consumo umano.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta del senatore Calì di ascoltare alcuni esperti dell'Istituto superiore della sanità.

CALÌ. Qui non è solo una questione politica, perchè esiste da anni un movimento d'opinione per cui sarebbe difficile ora convin-

cere i consumatori che gli ormoni non fanno più male; questo non credo sia possibile.

SELLITTI. Nessuno di noi sta affermando che gli ormoni non sono nocivi; se poi desideriamo fare cattiva cultura nei confronti dei consumatori solo a scopo politico, questa è un'altra questione.

PRESIDENTE. Devo far presente che la possibilità di svolgere una vera e propria audizione di rappresentanti dei consumatori ed esperti nel settore è sempre subordinata alla promozione di una indagine conoscitiva; questo è quanto stabilito dal Regolamento. Ritengo però che ciò comporterebbe un ulteriore ritardo per l'iter del provvedimento. Naturalmente possiamo ascoltare gli esperti in sedi informali, come abbiamo già fatto, ma per le ragioni suddette non reputo opportuno chiedere l'attivazione di una indagine conoscitiva su questa materia.

Potreste anche voi suggerirmi alcuni nomi di esperti; uno che rappresenti i consumatori, uno per i farmacologi ed uno per i veterinari, che abbiano però grande esperienza in questo campo.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. La discussione in questa sede come pure la discussione avvenuta ieri in sede di comitato ristretto con ogni probabilità non ci hanno portato a tener conto del fatto che oggi ragioniamo in un quadro completamente diverso rispetto alle discussioni che facevamo prima del dicembre del 1985. Ho tentato di ricordarlo ieri e torno a ricordarlo questa mattina. Mi pare che anche la relazione che accompagnava il disegno di legge, che era inteso a recepire la direttiva del 1981, fosse una relazione che teneva conto della situazione nella quale ci trovavamo ad operare; una situazione di legislazione e di direttiva che consentiva dei comportamenti diversi a livello dei singoli Stati della Comunità europea.

La Commissione agricoltura, nel dare il parere sul disegno di legge inteso a recepire quella direttiva, aveva auspicato il superamento della stessa con una direttiva che fosse di armonizzazione per le legislazioni di tutti gli Stati della Comunità. E nel formulare

questo parere aveva certamente presente quanto poc'anzi ho affermato, cioè le situazioni diversificate a livello comunitario.

Allora, la relazione al disegno di legge in esame, che poneva l'accento sulla pericolosità dell'uso degli ormoni, si riferiva certamente all'impiego di queste sostanze su larga scala per tutti gli animali da allevamento, in una situazione in cui la definizione «scopo terapeutico» poteva essere interpretata anche con riferimento alla funzione terapeutica anabolizzante, per cui un animale da allevamento o un animale da ingrasso potevano essere ritenuti un po' deboli e pertanto si poteva fare uso di sostanze ormonali. Questa era la situazione precedente alla quale si riferiva la relazione al disegno di legge; e credo che non solo la Commissione agricoltura o il Governo, ma anche la Commissione sanità auspicassero che tale situazione venisse superata, poichè determinava una preoccupazione di pericolosità.

La nuova direttiva comunitaria del dicembre 1985 tende a superare le preoccupazioni di allora per una legislazione diversificata tra gli Stati, fornendo elementi normativi nuovi ai quali gli Stati stessi si devono adeguare. Viene data la definizione precisa del concetto «scopo terapeutico»; esattamente si intende «la somministrazione ad un animale da azienda individuale di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell'articolo 3 della presente direttiva, per curare un disturbo della fertilità constatato — previo esame dell'animale — da un veterinario». Questa definizione ci pone in una condizione obiettivamente diversa rispetto alla direttiva del 1981, in quanto non è più possibile interpretare arbitrariamente il concetto di terapeutico, data la definizione precisa alla quale tutti gli Stati si devono attenere. Per uso terapeutico non si intende l'uso anabolizzante o altro, ma uso curativo di un disturbo della fertilità, constatato previo esame di un veterinario. Questo trattamento terapeutico è vietato agli animali destinati all'ingrasso, come afferma testualmente la direttiva. Ciò non era previsto nella legislazione precedente; certamente però, recependo entrambe le direttive, la norma è stata inserita nel disegno di legge in esame.

Vi è inoltre un nuovo elemento a livello comunitario: quello del controllo all'origine sulla produzione delle sostanze ormonali. Poichè fino ad oggi queste sostanze venivano o potevano essere prodotte su larga scala per l'uso che se ne faceva e poichè non vi era alcun controllo sulla produzione, con ogni probabilità, allargando l'interpretazione del termine terapeutico, si poteva avere l'esigenza di grosse quantità da impiegare; oggi questo non è più consentito, perchè vi è un controllo all'origine, come prevede la direttiva e come ricordava il relatore Muratore.

Infine, all'articolo 3 della direttiva, al punto b), si fa cenno ai prodotti utilizzati per finalità terapeutiche che possono essere somministrati soltanto da un veterinario e mediante iniezione, escludendo quindi gli innesti, ad animali da azienda chiaramente identificati.

Tutte queste considerazioni a mio avviso debbono portarci alla conclusione che il recepimento delle due direttive da parte nostra ci pone in una situazione decisamente diversa rispetto al dicembre del 1985: vi è sicuramente una maggiore tutela della salute dei consumatori. Infatti il disegno di legge prevede tante e tali norme per il trattamento terapeutico e tante e tali norme di controllo sulla produzione che non si possono immaginare ulteriori impedimenti se non per sfiducia negli atti legislativi; una sfiducia che non è consentita per un provvedimento che comprende queste norme di salvaguardia della tutela della salute dei consumatori. Pertanto non si dovranno più avere motivi di preoccupazione rispetto alla tutela della salute per quanto attiene a questo tipo di problematica.

Devo peraltro dire che, qualora l'orientamento della Commissione fosse diverso, ci verremmo a trovare in una situazione a mio avviso assurda. Fino al 1985 tutti abbiamo auspicato un'armonizzazione comunitaria in questa materia; nel momento in cui viene emanata una direttiva tesa all'armonizzazione della normativa per tutti gli Stati della Comunità economica europea, se l'Italia non recepisce tale direttiva si verrebbe nuovamente a porre in una situazione anomala rispetto alla Comunità e non so se tale situazione verrebbe tollerata sia da chi in Italia è

interessato a questa materia, sia dai *partners* comunitari. Infatti vi sono già non pochi contenziosi aperti tra il nostro Paese e la CEE e certamente questo darebbe luogo ad un ulteriore contenzioso a livello comunitario.

Per concludere, signor Presidente e onorevoli senatori, desidero invitare la Commissione ad una riflessione, sgombrando il terreno da ogni intenzione di voler risolvere questo problema senza i dovuti approfondimenti. Fatti però i dovuti approfondimenti, tesi a porci nelle condizioni di massima garanzia rispetto all'impiego di queste sostanze, il mio invito è di non porci al di fuori di quello che è il contenuto dell'ultima direttiva che stabilisce dei requisiti e anche determinate condizioni al di là delle quali credo non si possa e non si debba andare.

**PRESIDENTE.** Spetta ora alla Commissione decidere come procedere. Mi sembra che effettivamente il testo dell'articolo 2, lettera *b*), già definisca il concetto di trattamento terapeutico ai fini del presente disegno di legge; l'articolo 8 riguarda una vera e propria regolamentazione del trattamento terapeutico. Questi due articoli sono già sufficienti a chiarire il concetto, e quindi il disegno di legge mi sembra molto chiaro ed esauriente sull'aspetto del trattamento terapeutico.

All'articolo 8 c'è poi il richiamo all'articolo 18, che stabilisce l'estensione della norma per la salvaguardia della salute umana; si tratta di un'estensione che riguarda le possibilità di trattamenti terapeutici su tutte le specie di animali destinati all'alimentazione umana, e quindi, da questo punto di vista, mi pare che la tutela sia sufficientemente garantita ed esplicitata. Rimane il problema che l'articolo 6 potrebbe rappresentare un punto qualificante in contrapposizione all'insieme degli articoli ora citati. Secondo me, è questo il problema tecnico nell'ambito del disegno di legge; si potrebbe ancora meditare e ascoltare, se la Commissione lo ritenesse opportuno, il parere degli esperti, però non credo che anche dopo l'audizione degli esperti si riuscirebbe ad avere idee più chiare. Mi rimetto comunque alla volontà della Commissione, senza voler forzare i tempi, proprio per cercare una soluzione condivisa da tutti, tenuto

conto dell'interesse generale esistente sulla materia.

Ritengo che precisare meglio la questione, introducendo al primo comma, dopo le parole «ai quali», le altre: «— al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 8 —», consentirebbe di evitare la possibilità di contraddizione tra l'articolo 6 e tutti gli altri, eliminando quindi il rischio, appunto, che l'articolo 6 vada a comprimere gli effetti degli articoli riguardanti la terapia. Penso che questa potrebbe essere l'ipotesi di compromesso riguardante il primo comma dell'articolo 6, che chiarirebbe comunque che l'articolo 6 non è in contraddizione con l'articolo 2, lettera *b*), con l'articolo 8 e con l'articolo 18.

Rimane poi il secondo comma, e su di esso occorre proprio trovare una soluzione. Secondo me, se si accettasse l'emendamento di cui ho parlato adesso, relativo al primo comma, sarebbe più coerente usare l'espressione «debbono essere destinati» piuttosto che l'espressione «possono essere destinati», perchè così verrebbe fatta salva la possibilità di impiego, anche per uso commestibile umano, delle carni provenienti da animali che singolarmente abbiano avuto la sincronizzazione del ciclo alcuni anni addietro. È invece chiaro che l'articolo 6 avrebbe un valore determinante se rimanesse nel testo attuale, venendosi a contrapporre a tutti gli altri articoli.

**MURATORE, relatore alla Commissione.** Infatti, signor Presidente, nella prima riunione del comitato ristretto avevamo predisposto il seguente testo del secondo comma dell'articolo 6: «Le carni e i prodotti a base di carne di cui al precedente primo comma, trattate nei casi e come previsto dal successivo articolo 8, debbono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano». Se fossimo stati tutti d'accordo sin dall'inizio, non avremmo speso tutto questo tempo, in quanto il problema è tutto incentrato su questo secondo comma. La formulazione di cui ho dato lettura era stata raggiunta con l'intesa, però, di eliminare dal primo comma le parole: «fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8.».

**PRESIDENTE.** Il problema è di procedura. Ci troviamo ora a dover esaminare il testo

12<sup>a</sup> COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1986)

proveniente dal comitato ristretto, mentre il Governo propone il ripristino del testo originario. Io ho fatto una proposta di emendamento con cui praticamente si reintroduce il principio di fare salve le disposizioni dell'articolo 8.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio personale parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Rimane il problema del secondo comma e cioè la scelta tra il «possono» e il «debbono». Vorrei in tal senso conoscere la posizione del relatore.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Prescindiamo dal problema di carattere politico. Dall'intervento dei senatori Calì e Comastri risulta che il problema è quello della garanzia per la salute umana: siccome è stata avanzata la proposta da parte del senatore

Calì di avere ulteriori elementi probanti attraverso le indicazioni che potrebbero venire da eminenti e illustri personalità del settore, propongo di procedere ad una audizione, con procedura non formalizzata, come suggerito dal Presidente.

PRESIDENTE. Vi prego di comunicarmi con la massima sollecitudine possibile i nomi di non più di due o tre esperti in materia, in modo che all'inizio della prossima settimana possa essere svolta questa audizione in modo del tutto informale.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DoTT. ETTORE LAURENZANO